



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007535 P-4.22.25

del 01/09/2020



29215421

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c. Ministero dell'Economia e delle finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la "Proposta di Decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile alle Isole Canarie" - COM (2020) 355

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
Daria Provvidenza Petralia



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO – FINANZE

Al Dipartimento per le Politiche Europee
- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile alle Isole Canarie.

- Codice della proposta: COM(2020) 355
- Codice interistituzionale: 2020/0163 (CNS)

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012. Si precisa che trattandosi di misura che troverà applicazione per le cessioni nelle Isole Canarie, non risultano necessarie modifiche della normativa nazionale e, quindi, una tabella di corrispondenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile alle Isole Canarie.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 355 del 04/08/2020
- **Codice interistituzionale**
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta riguarda una decisione del Consiglio intesa a sostituire la Decisione n. 377/2014/UE del Consiglio del 12 giugno 2014, attualmente in vigore. Tale Decisione, adottata sulla base dell'articolo 349 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), autorizza la Spagna ad applicare fino al 31 dicembre 2020 esenzioni o riduzioni dell'imposta "AIEM" (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias) per taluni prodotti fabbricati nelle Isole Canarie.

L'AIEM costituisce un'imposta statale indiretta riscossa in una sola volta sulle forniture di merci nelle Isole Canarie. Le misure specifiche di cui alla decisione n. 377/2014/UE stabiliscono una forma di tassazione differenziata, a beneficio di talune produzioni locali. Tale vantaggio fiscale costituisce un aiuto di Stato, applicato attualmente dalle autorità spagnole a norma della sezione aiuti a finalità regionale del regolamento generale di esenzione per categoria.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di decisione intende autorizzare la Spagna ad applicare Tale misura si prefigge di compensare i produttori delle Isole Canarie per i vincoli permanenti dovuti all'isolamento, alla dipendenza in termini di materie prime ed energia, all'obbligo di costituire scorte, alle dimensioni ridotte del mercato locale e all'attività di esportazione poco sviluppata. Tutti questi vincoli si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente; pertanto, in assenza di misure specifiche, i produttori locali sarebbero meno competitivi rispetto alle controparti dell'Europa continentale, anche tenendo conto dei costi di trasporto delle merci verso le Isole Canarie. Ciò renderebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale. Le misure specifiche sono concepite per rafforzare l'industria locale compensandola per i costi supplementari che deve sostenere, e creando così condizioni di parità.

Il 24 aprile 2019 la Spagna ha presentato alla Commissione la richiesta di prorogare il periodo di applicazione della decisione n. 377/2014/UE.

Per quanto riguarda la richiesta di prorogare il periodo di applicazione della decisione n. 377/2014/UE, la Commissione europea ha avviato uno studio esterno al fine di valutare l'attuale regime e gli effetti potenziali di eventuali opzioni per il periodo successivo al 2020, tra cui l'opzione su cui si basa la presente proposta. Sulla base di tale studio, la Commissione ritiene giustificato concedere la proroga richiesta, con alcune modifiche al regime vigente.

Di conseguenza, la presente proposta prevede l'istituzione del quadro giuridico per l'AIEM dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2027, con una revisione delle disposizioni attuali allo scopo di rendere il regime più flessibile e trasparente.

La decisione viene adottata correttamente in base dell'articolo 349 del TFUE relativo all'applicazione delle disposizioni dei trattati ai territori ultraperiferici dell'Unione Europea, di cui fanno parte le Isole Canarie. L'articolo 349, infatti, pur non autorizzando in linea di principio nessuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Spagna o dagli altri Stati membri, consente l'adozione di misure specifiche nei confronti delle regioni ultraperiferiche dell'UE, in quanto riconosce l'esistenza di vincoli permanenti e combinati che recano grave danno allo sviluppo di queste regioni e incidono sulla loro situazione sociale ed economica..

Il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione Europea (TUE) risulta, quindi, rispettato, agendo l'Unione, in quanto in virtù di tale principio la delimitazione delle competenze dell'Unione è data nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri e l'articolo 349 citato attribuisce esplicitamente la competenza in materia alle istituzioni unionali.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

In considerazione del fatto che l'articolo 349 del TFUE demanda esclusivamente al Consiglio, su proposta della Commissione Europea, previa consultazione del Parlamento europeo, il compito di adottare le disposizioni specifiche per l'applicazione delle norme dei Trattati alle peculiarità dei territori ultraperiferici, compresa la politica fiscale, gli obiettivi della proposta in oggetto non possono che essere meglio realizzati attraverso la legislazione UE, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, e non potrebbero essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale, né a livello regionale o locale. In particolare, eventuali azioni nazionali si potrebbero porre in contrasto con l'articolo 110 del TFUE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE in virtù del quale l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

In particolare soltanto attraverso le disposizioni unionali è possibile introdurre una tassazione differenziata per prodotti locali che soddisfi la necessità di sostenere i prodotti locali, riducendo il divario di competitività dei prodotti locali nei confronti di quelli provenienti dall'esterno delle isole, provocato dai costi di produzione supplementari derivanti dai vincoli permanenti che interessano le Isole Canarie.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza
<i>La proposta di Decisione intende prorogare il trattamento fiscale di favore già applicato per le forniture di determinati beni nelle Isole Canarie Secondo le valutazioni della Commissione, soddisfa adeguatamente le esigenze degli operatori economici interessati, sostenendo i prodotti locali rispetto al divario di competitività dei prodotti locali nei confronti di quelli provenienti dall'esterno delle Isole, provocato da costi di produzione supplementari derivanti da vincoli permanenti che interessano le Isole Canarie. La proroga della Decisione riveste plausibilmente urgenza per la Spagna al fine di mantenere il supporto reso necessario dai vincoli permanenti.</i>
2. Conformità del progetto all'interesse nazionale
<i>La proposta di decisione risponde alle esigenze spagnole e locali di prorogare il regime di favore concesso ai operatori economici delle Isole Canarie al fine di mantenere, promuovere e sviluppare le attività locali. La proposta attiene ad una proroga di regime rispetto al quale non sono state sollevate criticità per gli interessi nazionali italiani nei precedenti periodi di applicazione.</i>
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
<i>La richiesta proroga un regime esistente e generalmente le prospettive negoziali sono di lineare adozione.</i>

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
<i>Nessun effetto. Le misure riguardano le accise e il contributo previdenziale riscosse in un territorio spagnolo.</i>
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
<i>Nessun effetto. Si tratta di atto destinato alla Spagna.</i>
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<i>Nessun effetto. Si tratta di atto destinato alla Spagna.</i>
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<i>Nessun effetto. Si tratta di atto destinato alla Spagna.</i>

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Nessun effetto. Si tratta di atto destinato alla Spagna.

Altro

Nessun effetto. Si tratta di atto destinato alla Spagna.